

LEMME AVVOCATI ASSOCIATI  
AVV. PROF. FABRIZIO LEMME  
AVV. PROF. GIULIANO LEMME  
AVV. ANTONELLA ANSELMO  
*of counsel* Avv. MARIA ALESSANDRA COVA  
*of counsel* Avv. ANNA PALAZZI

fondato nel 1927 dall' Avv. Antonio Lemme

AVV. PIERPAOLO CARBONE  
AVV. SILVIA GALLETTI  
AVV. FRANCESCA GUERRIERO  
AVV. FRANCESCA MATIZ  
AVV. MASSIMILIANO OGGIANO  
AVV. PROF. FRANCESCO EMANUELE SALAMONE  
DOTT.SSA SARA PELUSO

Roma, 11.09.2015

**Raccomandata a.r.**

Spett.le  
**Presidenza Del Consiglio dei Ministri**  
Dipartimento per le Politiche Europee  
Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione  
Largo Chigi, 19  
00187 ROMA  
Pec: [info.politicheeuropee@pec.governo.it](mailto:info.politicheeuropee@pec.governo.it)

E, p.c.:

Conferenza Stato Regioni, in persona del Presidente  
Pec: [statoregioni@mailbox.governo.it](mailto:statoregioni@mailbox.governo.it)

Ministero dell'Ambiente,  
in persona del Ministro p.t.  
Pec: [segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
in persona del Ministro p.t.  
Pec: [ministro@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:ministro@pec.politicheagricole.gov.it)

Alla c.a. (*pec*)

Presidenti p.t. di tutte le Regioni italiane.

**ATTO DI SIGNIFICAZIONE ED ISTANZA PER LA CONVOCAZIONE DELLA  
CONFERENZA STATO REGIONI IN ORDINE ALLA QUESTIONE EU/PILOT 6955/14/ENVI  
PER PRESUNTO INADEMPIMENTO ALLA DIRETTIVA 147/2009/CE IN MATERIA DI  
CALENDARI VENATORI REGIONALI.**

I sottoscritti avv. prof. Fabrizio Lemme e avv. Antonella Anselmo, n. q. di difensori  
dell'Associazione Nazionale Libera Caccia espongono quanto segue.



- L'Associazione Nazionale Libera Caccia ha presentato ricorso innanzi al Tar per il Lazio (RGN 3427/2015), in materia di calendari venatori regionali, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e ISPRA, e nei confronti della Regione Toscana (cointeressata) per l'annullamento della Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2015, ex art. 8 L. 5 giugno 2003 n. 131, e atti connessi di rilevanza nazionale, avente ad oggetto la modifica del calendario venatorio per la stagione 2014 – 2015 della Regione Toscana, approvato con DGR n. 559 del 7 luglio 2014.
- Nel provvedimento sostitutivo governativo, che prendeva le mosse dalla pendenza di una procedura di richiesta di informazioni attivata dalla Commissione UE circa l'adempimento da parte delle Regioni in relazione agli obblighi discendenti dalla Direttiva n. 2009/147/CE, cd. Direttiva Uccelli (caso EU PILOT 6955/14/ENVI) si asseriva, sulla base di Linee Guida ISPRA, che i calendari venatori di talune Regioni italiane, che disciplinavano l'attività venatoria per talune specie fino al 30 gennaio 2015, risultavano in contrasto con il documento Key Concepts Nazionali e dunque con la citata Direttiva.
- Tuttavia il provvedimento sostitutivo governativo non teneva conto dei seguenti elementi **i)** l'aderenza dei calendari venatori allo standard minimo e uniforme dettato dalla stessa normativa statale di recepimento della Direttiva 2009/147/CE (art. 18, co.1 e 2 L.157/1992) **ii)** la copiosa letteratura tecnico-scientifica fornita dalle Regioni intimata (e, in parte, riferibile anche allo stesso ISPRA) circa l'esclusione di rischi per la tutela ambientale; **iii)** il pieno rispetto dei principi di "flessibilità" sottesi dal paragrafo 2.7.10 della *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva Uccelli*; **iv)** la copiosa giurisprudenza del Giudice amministrativo e della Consulta.
- Pertanto nel ricorso si evidenziavano le violazioni di legge in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi ex artt. 120, co.2, Cost. e 8 L. 5 giugno 2003 n. 131 e la mancata convocazione della Conferenza Stato-Regioni prescritta dalla medesima disciplina di rilevanza costituzionale, anche ai fini del "riesame" del provvedimento sostitutivo (art. 8, co. 4 L. 131/2003). Nel merito, si ripercorrevano le ragioni a sostegno della legittimità dei calendari venatori, oggetto di contestazione da parte del Ministero dell'Ambiente, in relazione alla copiosa giurisprudenza del Giudice Amministrativo e della Consulta in cui si afferma costantemente la "necessaria flessibilità" della regolamentazione amministrativa annuale dell'attività venatoria sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche rese dalle Regioni e delle concrete, specifiche condizioni locali, nonché la legittimità dei calendari venatori in relazione al citato paragrafo 2.7.10 *Guida UE* (cfr. tra le tante Corte Cost. nn. 209/2014 e 105/2012; Tar Lazio n. 2443/2011).
- Nel citato ricorso RG 3427/2015, codesta Presidenza si costituiva con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato limitandosi al deposito di una mera nota di chiarimenti ISPRA del 19 marzo 2015, prot. n. 12600, **senza** tuttavia produrre tutta la documentazione afferente i provvedimenti impugnati, come prescritto dall'art. 46 c.p.a. sulle modalità di costituzione delle parti intimite.



- I ricorrenti, in virtù dei superiori principi del **giusto processo**, del **pieno contraddittorio delle parti** e di **leale collaborazione**, chiedevano presso le competenti sedi – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione UE e Segretariato Generale della Commissione UE - di acquisire puntuale conoscenza dell' *"esatto flusso informativo intercorso tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione UE afferente il caso EU PILOT 6955/14/ENVI, con particolare riferimento alle motivazione giuridiche e tecnico-scientifiche fornite dalle Regioni italiane alla Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, al fine precipuo di tutelare al meglio le proprie ragioni nel giudizio *de quo* e scongiurare una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dello Stato Italiano su presupposti di fatto presumibilmente incompleti e fuorvianti.
- Sia la Commissione sia il Segretariato negavano l'accesso agli atti adducendo che – sulla base dei dati disponibili – risultava la *"perdurante"* pendenza della procedura EU/PILOT 6955/14/ENVI, ed invitava gli istanti ad adire, se del caso, la Corte di Giustizia.
- Risulta altresì che la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2015, ex art. 8 L. 5 giugno 2003 n. 131, non è stata vista dalla Corte dei Conti e comunque risulta *"ritirata"* dalla stessa Amministrazione per ragioni ad oggi non ancora chiarite ufficialmente (comunicazione Corte dei Conti 21 luglio 2015 e successiva nostra istanza al Ministero Ambiente in data 27.7.2015, ad oggi inevasa).
- Nondimeno risulta una nota dell'agosto 2015 a firma del Ministro dell'Ambiente, sulla base dei medesimi assunti della Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2015 e di ISPRA, indirizzata ad alcune Regioni d'Italia, in cui si sollecita *nuovamente* una modifica dei calendari venatori 2015-2016 già adottati.
- Risulta altresì che in data 7.5.2015, innanzi all'Europarlamento, il Commissario Karmenu Vella in sede di interrogazione scritta (P-010672/2015) in merito alla legittimità dei calendari venatori italiani affermava a nome della Commissione, *"per quanto concerne l'indagine in corso nei confronti dell'Italia e sulla base delle informazioni disponibili, non paiono sussistere le suddette condizioni che ammettono la sovrapposizione di calendari venatori regionali differenziati con i dati nazionali sui concetti fondamentali"*.
- Alla luce di tale dichiarazione ufficiale della Commissione UE appare verosimile che lo Stato Italiano non abbia adeguatamente dimostrato il pieno rispetto paragrafo 2.7.10 della Guida UE. mediante **allegazione completa dei dati scientifici e tecnici forniti dalle Regioni (e da ISPRA)**, atti a dimostrare che la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi nei rispettivi territori regionali; che, inoltre lo Stato Italiano non abbia sostenuto che è stato pienamente rispettato il paragrafo 2.7.10 della Guida UE da parte di tutte le Regioni Italiane, anche alla stregua della giurisprudenza amministrativa e costituzionale.

### **Considerato che**



- È dovere dello Stato Italiano fornire alla Commissione UE **tutte** le informazioni disponibili circa lo stato di attuazione del diritto eurounitario ivi incluse le emergenze tecnico- scientifiche aggiornate che documentano il pieno rispetto del paragrafo 2.7.10. Guida UE da parte delle Regioni Italiane.

- È altresì dovere dello Stato Italiano scongiurare definitivamente il rischio **sia** di un nuovo conflitto interistituzionale interno, **sia** di avvio di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti della Repubblica basata su un travisamento dei presupposti di fatto.

Ciò premesso e considerato, ai fini superiori di giustizia e di difesa

**si sollecita**

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché convochi la Conferenza Stato Regioni in Sessione Comunitaria o in altra Sessione al fine i) di riesaminare la delibera del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2015 ex art. 8 co. 4 L. 131/2003 alla luce degli atti e dei chiarimenti forniti da talune Regioni; ii) di verificare la piena attuazione e il rispetto degli atti dell'Unione attraverso l'adozione dei calendari venatori regionali 2015-2016; iii) di scongiurare il rischio di una procedura d'infrazione UE accertando che siano inviate tutte le informazioni e i chiarimenti forniti dalle Regioni in merito all'adempimento agli obblighi discendenti dalla Direttiva 2009/147/CE; iv) di assicurare la piena applicazione del principio di leale collaborazione e il rispetto delle competenze regionali in materia di disciplina dell'attività venatoria.

Roma, 10.09.2015

Avv. Prof. Fabrizio Lemme

Avv. Antonella Anselmo